

TeLex Anie

NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI



Segnalazioni giuridiche a cura
del Servizio Centrale Legale

N. 7/8 Anno XXV
Luglio/Agosto 2020

INDICE:

CONCORRENZA

- Covid 19 e aiuti di Stato: il nuovo regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato previsto dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), di *Dario Paschetta e Mariagrazia Berardo* – p. 2

LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Conversione in legge del DL Rilancio. Novità per le detrazioni al 110% - p. 4
- Conversione in legge del DL Rilancio. Proroga della nomina obbligatoria di Sindaci/Revisori - p. 4
- DL Semplificazioni - Misure in tema di aumenti di capitale - p. 5

COVID 19 E AIUTI DI STATO: IL NUOVO REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO PREVISTO DAL DL 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO)

Anche Regioni, Province, enti territoriali e camere di commercio potranno adottare misure di aiuto dirette a favore delle imprese per far fronte alla crisi provocata dall'impatto economico dell'emergenza COVID – 19.

È quanto previsto dal nuovo regime quadro in materia di aiuti di Stato introdotto con il decreto legge n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (**“Decreto Rilancio”**) (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21).

Le misure di aiuto previste dagli articoli da 54 a 60 del predetto decreto si collocano nel solco e riprendono le disposizioni del nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea (**“Commissione”**) il 19 marzo u.s. e successivamente emendato in data 4 aprile e 8 maggio u.s. (**“Quadro Temporaneo”**), in deroga alla disciplina ordinaria, per consentire agli Stati membri di introdurre misure di sostegno al tessuto economico, gravemente colpito dall'attuale pandemia (per un'analisi più approfondita del Quadro Temporaneo e dei suoi successivi emendamenti si vedano i relativi commenti pubblicati in questa rivista, nei numeri di marzo 2020, pp. 2 ss.; aprile 2020, pp. 5 ss. e maggio 2020, pp. 4 ss.).

In particolare, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di adottare le seguenti tipologie d'aiuto, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo:

- a) **sovvenzioni dirette, agevolazioni, garanzie e/o prestiti entro il limite di € 800.000 per impresa**, salvo per quelle operanti nei settori di pesca / acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso in cui le imprese beneficiarie siano attive in più settori, per i quali si applicano importi massimali diversi, sarà necessario assicurare per ciascuna di tali attività il rispetto ed il non superamento del relativo massimale (art. 54);
- b) **garanzie su nuovi prestiti alle imprese** (sia per gli investimenti che per il capitale di esercizio), di durata limitata ad un massimo di sei anni, non cumulabili con eventuali aiuti concessi dagli stessi enti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante (art. 55);
- c) **tassi d'interesse agevolato su nuovi prestiti** sia per il fabbisogno per gli investimenti che per il capitale di esercizio, limitati ad un massimo di sei anni. Tali prestiti, così come le garanzie di cui al punto che precede, potranno essere concessi direttamente dagli enti e/o indirettamente tramite banche o altri soggetti abilitati (art. 56);
- d) **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e/o agevolazioni fiscali alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti** (vaccini, medicinali, trattamenti, dispositivi / attrezzature medico-ospedaliere, disinfettanti, dispositivi di protezione, ecc.) Tali aiuti non sono cumulabili con quelli agli investimenti per infrastrutture di prova ed *upscaling* e/o per la produzione di prodotti connessi al nuovo virus ove riguardino gli stessi costi ammissibili. I beneficiari di tali aiuti dovranno impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio Economico Europeo (art. 57);
- e) **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e/o agevolazioni fiscali alle imprese che investono in infrastrutture di prova e upscaling** (necessarie per sviluppare, provare ed ampliare di scala prodotti connessi al COVID-19), sino al 75% dei costi necessari per realizzare tali infrastrutture di prova ed *upscaling*. Il progetto di investimento dovrà essere completato entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto (art. 58);
- f) **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e/o agevolazioni fiscali alle imprese che investono nella produzione di medicinali** (inclusi vaccini) e trattamenti contro il nuovo virus, sino all'80% dei costi d'investimento necessari per la produzione di tali prodotti. Anche in questo caso, il progetto d'investimento dovrà essere completato entro sei mesi dalla concessione dell'aiuto (art. 59);
- g) **contributi per il pagamento dei salari** al fine di evitare il licenziamento dei dipendenti a causa della crisi determinata dalla pandemia. Tali aiuti saranno concessi in forma di regimi destinati ad imprese operanti in settori e/o regioni particolarmente colpiti dal COVID-19, sino all'80% della retribuzione mensile lorda e per un periodo non superiore a dodici mesi, a condizione che i dipendenti lavorino con continuità per tutto il periodo di concessione delle sovvenzioni. Sarà possibile combinare questa forma di aiuto con differimenti delle imposte / del pagamento di contributi previdenziali, nonché con altre misure di sostegno all'occupazione, purché ciò non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato (art. 60).

Le misure potranno essere concesse sino al 31 dicembre 2020. Per le agevolazioni fiscali il termine di concessione coincide con la data in cui il beneficiario deve presentare la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

Ai nuovi aiuti potranno accedere **tutte le imprese**, comprese anche quelle già destinatarie di un ordine di recupero aiuti da parte della Commissione: il Decreto Rilancio ha infatti introdotto una deroga temporanea al c.d. principio Deggendorf (recepito nel nostro ordinamento all'art. 46 della l. n. 234/2012), in base al quale non possono beneficiare di aiuti di Stato le imprese che hanno ottenuto aiuti illegali e/o incompatibili, sino a quando questi ultimi non siano stati integralmente recuperati. Ora, in ragione della situazione di emergenza straordinaria, anche queste imprese potranno eccezionalmente beneficiare di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale e/o territoriale, ai sensi e per la vigenza del Quadro Temporaneo, al netto dell'importo dalle stesse dovuto in restituzione e non ancora rimborsato (art. 53 Decreto Rilancio). Restano invece escluse dalla possibilità di ottenere i benefici le imprese che al 31 dicembre 2019 (quindi prima dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19) erano già soggette a procedure concorsuali o comunque già versavano in stato di crisi, in linea con quanto previsto dal Quadro Temporaneo.

Il nuovo regime quadro italiano da 9 miliardi è stato notificato il 20 maggio u.s. alla Commissione, la quale lo ha tempestivamente approvato il giorno successivo (*State Aid SA.57021(2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro*), ritenendolo conforme alle norme europee in materia di aiuti di Stato. Secondo la Commissione, infatti, tale regime prevede misure necessarie, opportune e proporzionate per cercare di rimediare sia al grave turbamento dell'economia, che all'emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID – 19, contribuendo a soddisfare le esigenze non solo delle imprese e dell'economia italiana, ma anche quelle comuni di produzione europea nell'attuale crisi, in linea con l'art. 107, par. 3 lett. b) e c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con le disposizioni del Quadro Temporaneo.

Per ottenere le sovvenzioni, alle imprese interessate potrà essere richiesto il rilascio di un'autocertificazione al fine di attestare il rispetto complessivo delle soglie massime previste per ciascuna tipologia d'aiuto (art. 61, co. 7).

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione previsti dal Quadro Temporaneo, gli enti dovranno iscrivere le misure adottate nell'apposito Registro Nazionale degli Aiuti ed in quelli SIAN e SIPA (per quanto riguarda i settori dell'agricoltura,

della pesca e dell'acquacoltura), che dovranno essere adeguati con l'aggiunta di un'apposita sezione a cura del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata entro il prossimo 15 giugno.

*Avv. Dario Paschetta, Avv. Mariagrazia Berardo
Studio Legale Frignani Virano e Associati*

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL RILANCIO – NOVITÀ PER LE DETRAZIONI AL 110%

La legge di conversione del DL 34/2020 cosiddetto Rilancio, ossia la L. 77 del 17.07.2020, pubblicata nella Gazzetta del 18 luglio scorso, ha confermato la Super detrazione o Ecobonus 110% (si veda Telex ANIE maggio 2020) con qualche modifica.

In particolare, se restano fermi i tre interventi principali attorno a cui ruota la detrazione, di efficientamento energetico dell'edificio, è stata prevista l'estensione della stessa anche alle seconde case ed alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall'esterno, come le villette a schiera. Rimangono invece escluse dalla detrazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Sono poi stati introdotti tetti di spesa più bassi rispetto a quelli previsti dal testo originario del dl rilancio.

Per gli interventi riguardanti la climatizzazione invernale si prevede ora che siano utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è detraibile anche l'installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle.

Il **Sismabonus** al 110% è stato esteso anche a copertura dei costi per i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull'edificio.

Tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà una durata più lunga di sei mesi e quindi fino al 30 giugno 2022.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del MISE che renderanno davvero operativo l'ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asservati da un tecnico abilitato. L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata sia al termine dei lavori che per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL RILANCIO – PROROGA DELLA NOMINA OBBLIGATORIA DI SINDACI/REVISORI

La legge di conversione del DL n. 34/2020, c.d. Rilancio, ossia la L. n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta del 18 luglio scorso, ha introdotto nel decreto un nuovo articolo 51-bis che dispone il **rinvio dell'obbligo di nomina degli organi di controllo nelle srl e nelle società cooperative**, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, il termine per la predetta nomina, previsto dall'articolo 379, comma 3, del DLGS 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è stato rinviato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, invece che dell'esercizio 2019 (come precedentemente disposto dall'articolo 8, comma 6-sexies, del DL n. 162/2019, cd. DL Milleproroghe).

In proposito, si ricorda che l'obbligo di nomina si attiva al superamento dei nuovi parametri stabiliti dall'articolo 2477, secondo comma, del codice civile (come modificato dall'articolo 379, comma 1, del DLGS n. 14/2019 e poi dall'articolo 2-bis, comma 2, del DL n. 32/2019), ovvero per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità.

DL SEMPLIFICAZIONI - MISURE IN TEMA DI AUMENTI DI CAPITALE

Il 16 luglio è stato pubblicato sulla GURI il Decreto Legge n. 76/2020, che reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (di seguito, anche DL Semplificazioni, DL o decreto). Le nuove norme entrano in vigore il 17 luglio 2020. Adottato per "fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica", il DL contiene anche misure, due di carattere temporaneo e una di carattere strutturale, volte a incentivare le operazioni di aumento di capitale.

Quanto alle misure di carattere temporaneo:

- si prevede che, fino al 30 aprile 2021 e a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applichi il quorum rafforzato di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea in caso di deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. In particolare, le deliberazioni concernenti gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti (artt. 2440 e 2441 c.c.), l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione (art. 2441, co. 4 c.c.) e l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (art. 2443 c.c.) saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate. Per quanto concerne le deliberazioni relative agli aumenti con nuovi conferimenti, la previsione appare dubbia. Infatti, il richiamo al solo art. 2440 c.c. e non anche al 2439 c.c., unitamente alla precedente formulazione, potrebbe far intendere che la modifica interessi solo le ipotesi di sottoscrizione dell'aumento con conferimenti in natura o crediti. Tuttavia, tanto più se si considera che a fronte di conferimenti in natura il diritto di opzione è escluso ex lege, un'interpretazione sistematica e funzionale a non svuotare la portata delle nuove misure porterebbe a concludere che vengano contemplate anche le ipotesi di sottoscrizione dell'aumento con conferimenti in denaro;
- si introducono, sempre fino al 30 aprile 2021, delle deroghe alla procedura ordinaria di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (di cui all'art. 2441, co. 4, c.c.). In particolare, oltre all'estensione dell'ambito soggettivo dalle sole società quotate anche a quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è previsto: i) l'innalzamento del limite quantitativo degli aumenti

deliberabili dal 10 al 20%; ii) la possibilità di procedere anche in assenza di espressa clausola statutaria; iii) la riduzione dei termini di convocazione dell'assemblea alla metà.

Quanto alla misura di carattere strutturale, si modifica la disciplina del diritto di opzione (art. 2441, co. 2, 3 e 4, c.c.) in modo da: a) ridurre da 15 a 14 giorni il termine minimo per il suo esercizio (allineandolo con quello previsto dalla disciplina europea); b) introdurre la facoltà di prevedere, per le società quotate, che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte (c.d. oversubscription); c) estendere l'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, anche alle società negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, con obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori.

La ratio dell'intervento è positiva. Infatti, la crisi economico-finanziaria generata dall'emergenza Covid-19 è destinata a determinare, per molte imprese, livelli di indebitamento eccessivi rispetto al patrimonio netto. Per non aggravare ulteriormente tale indebitamento, e così rischiare di compromettere definitivamente la continuità aziendale, il ricorso al capitale di rischio rappresenta una leva essenziale, in particolare attraverso operazioni di aumento reale del capitale sociale.

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Avv. Mariaelena Giorcelli, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - Avv. Luigi Eduardo Bisogno e Avv. Riccardo Fadiga, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Dario Paschetta e Avv. Mariagrazia Berardo, Frignani Virano e Associati Studio Legale (Torino, Milano, Roma, Bologna) - IMQ International Services Area - Avv. Valeria M. Affer, L&TS Network (Milano) - Dott. Fabio Marinello, Studio Legale Stefanelli (Bologna).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246
e-mail legale@anie.it
Diffusione via web www.anie.it